



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione Consultiva

Parere n. 4
Anno 2019

Prot. n. 00769/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA

Composta da
Virginia Zambrano - Presidente
Pierpaolo Bagnasco - Relatore
Barbara Agostinis
Giovanni Bruno
Amalia Falcone - Componenti

Ha pronunciato il seguente

PARERE N. 4/2019

Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 6/2019, presentata, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. CE070819125226340PU del 7 agosto 2019.

La Sezione

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;

vista la richiesta di parere n. 6/2019, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, in data 7 agosto 2019 (prot. n. CE070819125226340PU), ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI;

visto l'art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell'organo *de quo*;

esaminati gli atti e udito il relatore, avv. Pierpaolo Bagnasco;

Premesse

La Giunta Nazionale del CONI ha richiesto, tramite il Segretario Generale, che la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport fornisca parere motivato ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera n), dello Statuto del CONI riguardo il ricorso presentato dalla Società "U.S. Campi BASKET 1957 s.s.r.l." nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) avverso la delibera del Consiglio Federale n. 70/2019 del 16 luglio 2019, con la quale è stata disposta la revoca della affiliazione della società ricorrente.

La vicenda che ha comportato l'emissione del provvedimento sanzionatorio da parte del Consiglio Federale trae origine dalla vertenza promossa dinanzi alla Commissione Vertenze Arbitrali dal sig. Pietro Millina (allenatore), il quale ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento in proprio favore, e nei confronti dell'odierna ricorrente, della somma di € 28.300,00, oltre spese.

Sull'abbrivio di tale premessa, la società ricorrente ricostruisce l'iter della controversia che, a suo dire, si sarebbe conclusa con l'estinzione dell'obbligazione di pagamento in data 28 giugno 2019 (e cioè entro il termine perentorio del 30 giugno previsto dalla norma e richiamato nell'ingiunzione della Commissione Vertenze Arbitrali) e non oltre detto termine, e precisamente il successivo 2 luglio, come ritenuto dal Consiglio Federale.

Diritto

Al fine di rendere il richiesto parere è necessario innanzitutto rammentare come, ai sensi dell'art. 139 del Regolamento Organico della F.I.P. (morosità delle società), sia espressamente previsto che *"in ogni caso, se la morosità dichiarata ai sensi del presente comma non venga estinta entro il termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata, il Consiglio Federale provvederà a revocare l'affiliazione alla società morosa con effetto decorrente dal termine del campionato in*

corso al momento del provvedimento e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali”.

Si tratta di una previsione che conclude l'iter sanzionatorio concernente la morosità di una società, punendo con la grave sanzione della revoca dell'affiliazione il mancato adempimento dell'obbligo di pagamento nel termine ultimo di conclusione del campionato in corso, individuato nel 30 giugno 2019.

Se dunque, da un lato, non appare potersi dubitare dal tenore letterale dell'articolo 139 che tale termine assuma un valore perentorio, dall'altro si consente alla società di provare, anche in assenza di una dichiarazione liberatoria inviata tempestivamente, l'effettiva estinzione del debito nel termine ultimo, prova che, convenendo con la valutazione effettuata dal Consiglio Federale, non appare essere stata fornita.

E' del tutto evidente, infatti, e non è sfuggito al Consiglio Federale, il tenore contrastante tra la dichiarazione liberatoria del Millina del 28 giugno 2019, nella quale questi dichiara di avere ricevuto la somma di € 28.000,00 (si noti, comunque, somma inferiore all'importo effettivamente dovuto e corrisposta attraverso un assegno bancario privo di data), e l'atto di transazione sottoscritto dalle parti con i rispettivi legali il 2 luglio 2019, nel quale espressamente si conviene che il pagamento del debito sarà effettuato in due rate, la prima scadente il successivo 30 luglio e la seconda il 31 dicembre 2021, a distanza di oltre due anni.

Dichiarazione liberatoria che, come anche messo bene in evidenza sia dal Consiglio Federale che nel precedente provvedimento della Commissione Vertenze Arbitrali, viene artatamente strumentalizzata dalle parti ai soli fini di consentire l'iscrizione ai campionati federali senza che la stessa comprovi l'effettivo adempimento dell'obbligazione che, alla data del 2 luglio 2019, ancora non vi era stato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, questo Collegio ritiene di dover convenire sulla deliberazione assunta dal Consiglio Federale in data 16 luglio 2019, con conseguente conferma della revoca dell'affiliazione della società U.S. Campli Basket 1957 s.s.r.l..

PQM

Si rilascia il presente parere.

Deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2019.

Il Presidente
F.to Virginia Zambrano

Il Relatore
F.to Pierpaolo Bagnasco

Depositato in Roma, in data 30 settembre 2019.

Il Segretario
F.to Alvio La Face